

**Statuto del
Centro di Ricerca Interdipartimentale
per le Biotecnologie Innovative – CRIBI**

Art. 1 - Costituzione e rinnovo del Centro

1. Ai sensi e ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova e all'articolo 119 del Regolamento Generale di Ateneo, il Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative – CRIBI, istituito con D.R. n. 1935 del 17 luglio 2014 come prosieguo dell'omonimo Centro, viene rinnovato con un'azione promossa dai seguenti Dipartimenti:

- Agronomia Animale Alimenti Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE
- Biologia - DiBio
- Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA
- Ingegneria dell'Informazione – DEI
- Ingegneria Industriale – DII
- Matematica "Tullio Levi-Civita" – DM
- Medicina – DIMED
- Medicina animale, produzioni e salute – MAPS
- Medicina Molecolare – DMM
- Neuroscienze – DNS
- Scienze Biomediche – DSB
- Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DISCOG
- Scienze del Farmaco – DSF
- Territorio e Sistemi Agro-Forestali – TESAF.

2. Le adesioni dei Dipartimenti al Centro sono regolamentate dal successivo art. 7.

3. I Dipartimenti aderenti si impegnano a contribuire alle necessità logistiche e finanziarie del Centro secondo quanto dettagliato nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 2 - Obiettivi e attività del Centro

1. Il Centro ha l'obiettivo generale e primario di configurarsi come polo scientifico-tecnologico avanzato per lo sviluppo e l'applicazione di biotecnologie innovative, basate prevalentemente su Genomica, Trascrittomica, Proteomica, Bioinformatica e in generale sulla Biologia dei Sistemi, ma anche su altre biotecnologie che richiedano innovazione, multidisciplinarietà, esigenza di aggregazione e prospettive di ricaduta positive per l'Ateneo. Ha lo scopo di essere funzionale al potenziamento e all'organizzazione della ricerca nell'Ateneo, avvalendosi di strutture, apparati scientifici e tecnici di interesse comune per le attività scientifiche e didattiche, nonché di fornire servizi per la ricerca a strutture sia interne che esterne all'Ateneo.

2. Il Centro si pone, in stretto coordinamento con i Dipartimenti aderenti, le seguenti finalità:

- sviluppo e applicazione di tecnologie innovative di interesse comune;

- fornitura di un supporto tecnologico e scientifico avanzato al servizio dei ricercatori operanti nell'Ateneo nei settori direttamente o indirettamente connessi alle biotecnologie innovative;
- gestione di servizi di interesse comune;
- formazione di personale nell'ambito dello svolgimento di tesi di laurea, di progetti di ricerca di dottorato, di assegni di ricerca ed altre modalità di formazione avanzata;
- rapporti di collaborazione scientifica ed interazioni con enti ed organizzazioni nazionali e internazionali;
- collaborazione con il mondo produttivo e delle imprese e loro organizzazioni in programmi di ricerca biotecnologica;
- organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;
- ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

3. Le finalità indicate verranno perseguite nell'ambito di tre settori d'attività:

- Settore 1: Sviluppo di tecnologie innovative;
- Settore 2: Applicazione di tecnologie innovative a specifiche aree di ricerca;
- Settore 3: Infrastrutture a servizi.

L'organizzazione delle attività nei tre settori è definita nell'art. 8 del presente statuto.

Art. 3 - Sede e gestione del Centro

1. Il CRIBI è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento amministrativo contabile. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Biologia; la sede del Centro è presso il Complesso Vallisneri.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono:
- il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, in ragione di un rappresentante per ogni Dipartimento, dai rappresentanti dei docenti sottoscrittori, eletti dai sottoscrittori stessi al loro interno, in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti e dal Responsabile Amministrativo.

2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione o rinnovo del centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale. Allo stesso tempo, entro 30 giorni dalla costituzione o rinnovo del Centro, ogni Dipartimento aderente dovrà nominare il proprio rappresentante.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque decade al rinnovo del Centro stesso.

4. I membri del Consiglio Direttivo di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituiscono l'elettorato attivo e passivo per eleggere a maggioranza il Direttore del Centro. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Direttore coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Successivamente, può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. Entro 30 giorni dall'elezione, il Direttore convoca il Consiglio Direttivo per la nomina dei coordinatori dei tre settori di attività di cui all'art 2 del presente statuto, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo:

- fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro;
- approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore;
- fissa le modalità con cui redigere le relazioni scientifiche annuali e le approva, come indicato nell'art. 8, comma 5;
- approva contratti e convenzioni;
- approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- approva le proposte dei progetti di ricerca, come definito nel successivo art. 8.

7. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro stesso.

2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione dei deliberati; predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica; sottopone inoltre al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare.

3. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che sottopone al Consiglio Direttivo.

4. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

Art. 7 - Adesioni al Centro

1. L'adesione di ogni Dipartimento deve essere proposta dal rispettivo Consiglio di Dipartimento e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.

2. L'adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo visto il nulla osta del Direttore del Dipartimento del richiedente e a quest'ultimo comunicata. Ogni docente aderente al Centro deve essere inquadrato in almeno un progetto di ricerca, come definito nel successivo art. 8.

3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in fase di eventuale rinnovo del Centro.

4. Qualora il Centro fosse rinnovato, le adesioni dei Dipartimenti e dei docenti dovranno essere nuovamente approvate da tutti gli organi competenti.

Art. 8 - Attività del Centro

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale di spazi e risorse logistiche rese disponibili dai Dipartimenti aderenti che contribuiranno altresì al sostegno finanziario del Centro con una quota annua stabilita dal regolamento del Centro. Il Centro si avvale comunque del supporto di tutti i Dipartimenti aderenti e dell'opera del personale aderente, nonché delle ulteriori risorse umane e strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Risorse umane e finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario. Inoltre il Centro può avvalersi della collaborazione di personale non strutturato da esso stesso reclutato.

2. Il Centro può avvalersi anche di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.

3. Tali collaborazioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualora si tratti di personale non strutturato appartenente ad uno dei Dipartimenti aderenti, tale deliberazione dovrà avvenire previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento stesso.

4. Le attività del Centro si articolano nei tre settori d'interesse definiti nel precedente art. 2, ciascuno con un proprio coordinatore di settore, nominato come descritto nell'art. 5. I coordinatori di settore, alla fine di ogni anno solare, in collaborazione con i rispettivi coordinatori dei progetti del rispettivo settore, devono redigere una relazione scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere nell'anno successivo. Le modalità con cui redigere le relazioni scientifiche annuali sono definite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

5. I progetti di ricerca del Centro devono essere proposti e approvati dal Consiglio Direttivo alla scadenza di ogni anno solare, come indicato nell'art. 5. Ogni Progetto di Ricerca è caratterizzato da quanto segue:

- il titolo del progetto e il settore di interesse;
- il coordinatore del progetto;
- le persone che partecipano al progetto e il loro ruolo;
- la descrizione del progetto di ricerca, con gli obiettivi che si vogliono perseguire.

Art. 9 - Finanziamenti

1. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.

2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa direttamente a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall'Ateneo.

Art. 10 - Rapporti tra Centro e Dipartimenti aderenti

1. Nella proposta di istituzione del Centro, oltre a quanto previsto all'art. 119 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso; esse vengono annualmente ridefinite in accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento sede amministrativa.
2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, ai Dipartimenti aderenti.

Art. 11 - Durata, rinnovo o scioglimento del Centro

1. La durata del Centro è di quattro anni. Dopo due anni i Dipartimenti sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo.
2. Il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo agli organi competenti almeno sei mesi prima della scadenza, previa presentazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio successivo. La richiesta di rinnovo, la relazione e il programma devono essere valutati ed approvati dai Dipartimenti aderenti, ai sensi dell'art. 119 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. In assenza di richiesta di rinnovo o in caso di scioglimento, il Centro verrà chiuso con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Con tale delibera verranno anche attribuiti i beni e le risorse in capo al Centro stesso. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti saranno completate a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto e al quale verranno trasferiti gli eventuali debiti, crediti e disponibilità del progetto.
4. Su delibera del Consiglio Direttivo, e con le modalità richieste per le modifiche del presente Statuto, il Centro può essere sciolto anticipatamente.
5. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
6. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro, al Direttore del proprio Dipartimento e al Rettore. Nel caso si tratti di responsabili scientifici potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
7. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione degli organi di governo dell'Ateneo.